

SENT. 1850/16 (6)

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Monza, in persona del Giudice dott.ssa Maria Bertolozzi, in funzione di Giudice unico, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

6550/2014

nella causa civile RG n. ~~1024/2014~~ proposta

DA

M/ B (c.f. ) rappresentata e difesa dall'Avv. ed effettivamente domiciliata presso il suo studio in

-attrice-

CONTRO

COMUNE DI (c.f. ) in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in

-convenuto-

CONCLUSIONI DELLE PARTI

precisate all'udienza del 4 marzo 2016

1

2



RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO E DELLA DECISIONE

Con atto di citazione la sig.ra M. B. conveniva avanti al Tribunale di Monza il Comune di , in persona del Sindaco pro tempore, deducendo in fatto: che il 28 maggio 2013, epoca in cui era dipendente come agente di P.L. del Comune di cadeva rovinosamente a terra, alle 16.10 circa, in via , a causa di una buca; che veniva subito soccorsa da alcuni passanti e dalle impiegate del cinema ; che queste ultime riferivano che esattamente in quel tratto di strada erano cadute molte altre persone prima dell'attrice; che il dislivello tra i cubetti di porfido ed il distacco degli stessi, in alcuni punti non rimossi, non rendevano visibile la buca sottostante; che la centrale operativa mandava un collega dell'attrice a rilevare l'incidente e a fare delle foto; che l'attrice veniva condotta al P.S. del f he la diagnosi esprimeva: "colpo di frusta e trauma dell'anca sinistra"; che nonostante le cure la vita sociale e lavorativa dell'attrice subiva un peggioramento per la persistenza di sintomatologia dolorosa. L'attrice concludeva quindi chiedendo che, accertata e dichiarata la responsabilità del Comune ex art. 2051 c.c. ed in subordine ex art. 2043 c.c., lo stesso venisse condannato al pagamento dei danni patrimoniali e non patrimoniali per una somma non minore di € 15.000,00 o a quella diversa somma risultata di giustizia.

Iscritta la causa a ruolo, il Comune si costituiva depositando comparsa di costituzione e risposta in cui deduceva: che i fatti allegati non erano in alcun modo dimostrati; che il 28 maggio 2013 non si registravano fenomeni meteo di sorta, per cui nulla avrebbe ostacolato la visuale dell'attrice; che dunque mancava il nesso causale tra l'evento e le presunte anomalie stradali; che l'attrice non aveva prodotto alcuna perizia medico-legale; che la quantificazione del danno in € 15.000,00 era laconica; che l'atto di citazione era nullo ex art. 164, IV comma, c.p.c.; che il verbale di servizio dell'attrice non aveva fede probatoria privilegiata; che negli ultimi anni la giurisprudenza aveva registrato diverse oscillazioni in materia; che comunque nella specie andava applicato l'art. 2043 c.c. ed in ogni caso le Tabelle relative alle c.d. "Micro permanenti". Il Comune di concludeva infine chiedendo: in via preliminare, di accertare e dichiarare la nullità dell'avverso atto di citazione; nel merito, in via principale la reiezione delle avverse domande ed in subordine la riduzione dell'entità del risarcimento nella misura ritenuta di giustizia.

La causa veniva istruita mediante audizione di testimoni e CTU medico-legale, quindi veniva trattenuta in decisione all'udienza del 4 marzo 2016, con termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle conclusioni e delle repliche, previa precisazione delle conclusioni delle parti come sopra riportate.

\* \* \*

Al definitivo esame della questione la pretesa attorea si rivela infondata.

Si osservi che, sia che si parli di responsabilità ex art. 2043 c.c., sia che si inquadri la fattispecie nella responsabilità ex art. 2051 c.c., in ogni caso chi si pretende danneggiato è comunque tenuto a provare il nesso di causalità (tra il danno subito e il fatto colposo altrui o la cosa) perché solo in tal caso il risarcimento del danno è dovuto.

Detta prova non è stata raggiunta nella specie.

La sig.ra B infatti, non ha dimostrato di essere caduta a causa della sconnessione della strada che stava percorrendo, ma solo di essere caduta in quel punto: il fatto che fosse pieno giorno, in condizioni di normale visibilità ("c'era luce": v. testimonianza , ud. 22 maggio 2015), fa ritenere infatti che l'attrice sia caduta per non aver prestato sufficiente attenzione al piano di calpestio.

5

by



Si osservi che nella certificazione medica INAIL di infortunio lavorativo, depositata dal Comune di in ossequio all'ordine emanato ex art. 210 c.p.c. in data 22 maggio 2015, la stessa attrice ha dichiarato, in ordine alle cause e circostanze dell'infortunio: "Dopo allontanamento di un questuante con il suo cane mi voltavo e non vedevo buca inciampando e cadendo a terra".

Non risulta dunque che la buca fosse invisibile e quindi inevitabile, ma che l'attrice non l'ha vista, probabilmente perché si era distratta (un testimone ha dichiarato che, a suo giudizio, la buca non era nascosta: cfr. testimonianza , ud. 22 maggio 2015). Ne consegue che la causa della caduta, e così dei danni subiti dall'attrice, va ricondotta al comportamento di quest'ultima e non alla sconnessione della pavimentazione, sia che ciò costituisca un fatto colposo dell'Amministrazione o che sia comunque alla stessa ascrivibile, in quanto custode della cosa (di per sé inerte e ben visibile nella luce del giorno).

Come osservato dal Tribunale di Milano, i pedoni non possono pretendere "di essere esonerati da qualsiasi minima attenzione facendo affidamento sul fatto che la P.A. debba garantire loro una pavimentazione priva di imperfezioni" (cfr. Trib. Milano, sez. X, n. 15369/2011).

Pertanto la pretesa attorea, volta al risarcimento del danno per responsabilità extracontrattuale della P.A., non può essere accolta, per assenza del nesso causale.

Quanto alle spese di lite, applicandosi l'art. 92 c.p.c. nella formulazione precedente alla novella del 2014, trattandosi di causa introdotta prima del trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore della legge di conversione (legge 10 novembre 2014 n. 162) del D.L. 12 settembre 2014 n. 132, considerata l'obiettiva controvertibilità della questione, dimostrata dalle oscillazioni della giurisprudenza di cui dà atto la stessa parte convenuta, val la pena di richiamare ancora una volta quanto statuito in proposito dal Tribunale di Milano, secondo cui: "In considerazione dell'indubbia possibilità di giuridicamente ipotizzare una responsabilità del convenuto" (cfr. Trib. Milano cit. supra) appare giustificata la compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale di Monza, in persona del Giudice dott.ssa Maria Bertolozzi, definitivamente pronunciando sulla causa RG n. 2208/2014, respinta ogni contraria domanda, istanza ed eccezione, così provvede:

- respinge ogni domanda attorea;

- compensa integralmente tra le parti le spese di lite, ivi comprese le già liquidate spese per la CTU.

Così deciso in Monza, 14 giugno 2016

Il Giudice

Dott.ssa Maria Bertolozzi

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO  
Patrizia FRAZZETTA

TRIBUNALE DI MONZA  
Depositato oggi  
22 GIU 2016  
IL CANCELLIERE

6

30

